

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA DELLE SRL SENZA NOTAIO

In questa scheda approfondiamo la procedura semplificata di liquidazione delle SRL e SRLS, che consente di sciogliere la società senza l'intervento del notaio quando non sono necessarie modifiche statutarie.

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA DELLE SRL SENZA NOTAIO	
PREMESSA	La liquidazione di una società non è un mero adempimento formale, ma il momento in cui si chiude definitivamente la sua storia giuridica ed economica, disciplinando in modo ordinato tutti i rapporti con soci, creditori e terzi. In questa prospettiva, la liquidazione di una SRL o di una SRLS assume un ruolo centrale: da un lato consente di estinguere i debiti e realizzare l'attivo sociale, dall'altro permette di distribuire l'eventuale residuo ai soci, nel rispetto rigoroso delle regole civilistiche e contabili. Con riferimento alle società di capitali, il Codice Civile prevede che la liquidazione si apra solo a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, tra cui il decorso del termine, il conseguimento o la sopravvenuta impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale, l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, il recesso nelle ipotesi specifiche di legge, la deliberazione assembleare o altre cause statutarie. Una volta accertata e "pubblicizzata" la causa di scioglimento, la società entra nella fase liquidatoria vera e propria, durante la quale cambia profondamente la finalità dell'attività sociale.  Da questo momento essa non è più finalizzata alla produzione di utili, ma alla conservazione e alla realizzazione del patrimonio per soddisfare i creditori e poi i soci. In questo contesto si inserisce la procedura semplificata di messa in liquidazione della SRL/SRLS senza notaio. Tale procedura consente all'organo amministrativo, una volta accertata la causa di scioglimento, di depositare la relativa constatazione al Registro delle Imprese e di convocare l'assemblea per la nomina del liquidatore, senza la forma dell'atto pubblico notarile, con un significativo alleggerimento di tempi e costi per la società e i suoi soci. La fase successiva è interamente incentrata sull'operato del liquidatore, che sostituisce l'organo amministrativo e si occupa di ricostruire l'attivo e il passivo, definire i rapporti pendenti, soddisfare i creditori e predisporre il

	bilancio finale di liquidazione, fino alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Anche questi adempimenti possono oggi essere gestiti in larga misura in via telematica, con istanze digitali al Registro delle Imprese e l'ausilio di intermediari abilitati, rendendo la chiusura di una SRL o SRLS più accessibile soprattutto alle realtà di dimensioni contenute.																
LE CAUSE DI SCIoglimento	Le cause di scioglimento rappresentano il punto di partenza imprescindibile per comprendere quando e come sia possibile accedere alla procedura semplificata di liquidazione di una SRL o SRLS senza notaio. Solo nelle ipotesi tipizzate dalla legge, infatti, lo scioglimento opera "di diritto" e consente all'organo amministrativo di attivare il percorso snello che porta all'apertura della liquidazione e, in ultima istanza, alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.  Per le società di capitali, l'art. 2484 del c.c. individua una serie di situazioni nelle quali la società deve considerarsi sciolta, salvo eventuali interventi correttivi dell'assemblea. Tra queste rientrano: <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>il decorso del termine di durata indicato nell'atto costitutivo</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>il conseguimento dell'oggetto sociale oppure la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo, a meno che l'assemblea, convocata senza indugio, non modifichi lo statuto in modo coerente</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>l'impossibilità di funzionamento degli organi sociali o la continuata inattività dell'assemblea</td></tr> <tr> <td>d)</td><td>la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del c.c. in tema di perdite e relative misure correttive</td></tr> <tr> <td>e)</td><td>le ipotesi particolari richiamate dagli artt. 2437-quater e 2473 del c.c., collegate al recesso del socio e all'eventuale impossibilità di collocare le partecipazioni</td></tr> <tr> <td>f)</td><td>la deliberazione dell'assemblea dei soci, qualora questi decidano volontariamente di porre fine alla vita della società</td></tr> <tr> <td>g)</td><td>le ulteriori cause eventualmente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, rispetto alle quali il medesimo atto deve anche indicare chi è competente ad accertarle e a curare gli adempimenti pubblicitari.</td></tr> <tr> <td>h)</td><td>l'apertura di procedure concorsuali quali la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, oggi richiamate dalla disciplina della crisi d'impresa</td></tr> </table> Quando la causa di scioglimento rientra tra quelle indicate dall'art. 2484 del c.c., gli effetti decorrono dalla data di iscrizione, presso il Registro delle Imprese, della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano	a)	il decorso del termine di durata indicato nell'atto costitutivo	b)	il conseguimento dell'oggetto sociale oppure la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo , a meno che l'assemblea, convocata senza indugio, non modifichi lo statuto in modo coerente	c)	l' impossibilità di funzionamento degli organi sociali o la continuata inattività dell'assemblea	d)	la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del c.c. in tema di perdite e relative misure correttive	e)	le ipotesi particolari richiamate dagli artt. 2437-quater e 2473 del c.c., collegate al recesso del socio e all' eventuale impossibilità di collocare le partecipazioni	f)	la deliberazione dell'assemblea dei soci, qualora questi decidano volontariamente di porre fine alla vita della società	g)	le ulteriori cause eventualmente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto , rispetto alle quali il medesimo atto deve anche indicare chi è competente ad accertarle e a curare gli adempimenti pubblicitari.	h)	l' apertura di procedure concorsuali quali la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, oggi richiamate dalla disciplina della crisi d'impresa
a)	il decorso del termine di durata indicato nell'atto costitutivo																
b)	il conseguimento dell'oggetto sociale oppure la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo , a meno che l'assemblea, convocata senza indugio, non modifichi lo statuto in modo coerente																
c)	l' impossibilità di funzionamento degli organi sociali o la continuata inattività dell'assemblea																
d)	la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del c.c. in tema di perdite e relative misure correttive																
e)	le ipotesi particolari richiamate dagli artt. 2437-quater e 2473 del c.c., collegate al recesso del socio e all' eventuale impossibilità di collocare le partecipazioni																
f)	la deliberazione dell'assemblea dei soci, qualora questi decidano volontariamente di porre fine alla vita della società																
g)	le ulteriori cause eventualmente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto , rispetto alle quali il medesimo atto deve anche indicare chi è competente ad accertarle e a curare gli adempimenti pubblicitari.																
h)	l' apertura di procedure concorsuali quali la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, oggi richiamate dalla disciplina della crisi d'impresa																

	formalmente il verificarsi.  In tali ipotesi si è in presenza di uno scioglimento "di diritto", che non richiede un provvedimento del Tribunale né necessariamente un atto pubblico notarile, aprendo così la strada alla procedura semplificata. Diversamente, quando lo scioglimento deriva da una deliberazione assembleare o da altre cause statutarie che comportano modifiche dell'atto costitutivo, continua a rendersi necessario l'intervento del notaio, con redazione di verbale in forma di atto pubblico e relativo deposito.						
LA PROCEDURA SEMPLIFICATA	La procedura semplificata consente agli amministratori di una SRL o SRLS di avviare la liquidazione senza l'intervento notarile, limitandosi alle cause di scioglimento indicate dai numeri 1 a 5 dell'art. 2484 del c.c. Una volta accertata la causa, l'organo amministrativo deposita la constatazione al Registro delle Imprese e convoca l'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, su numero e poteri dei liquidatori, regole operative e criteri di liquidazione, senza obbligo di verbale notarile. L'assemblea nomina così i liquidatori, che subentrano agli amministratori e depositano le proprie nomine al Registro delle Imprese, aprendo formalmente la fase liquidatoria. L'intero iter si articola in tre fasi principali, precedute da adempimenti preliminari per garantire regolarità e fluidità operativa.  Nella fase preparativa è essenziale contattare la Camera di Commercio competente per confermare l'accettazione della procedura e i documenti specifici richiesti, verificare la disponibilità della firma digitale per amministratori e liquidatori e accertare rigorosamente la causa di scioglimento, ad esempio distinguendo il mancato oggetto sociale da mere difficoltà economiche o inattività non formalizzata. Una volta definiti gli adempimenti preliminari è necessario eseguire le tre fasi operative: <table border="1"> <tr> <td>Fase 1</td><td>accertamento della causa di scioglimento fra quelle previste dai numeri da 1 a 5 dell'art. 2484 del c.c. e relativa pubblicità</td></tr> <tr> <td>Fase 2</td><td>convocazione dell'assemblea dei soci con nomina del/dei liquidatore/i e apertura del procedimento di liquidazione</td></tr> <tr> <td>Fase 3</td><td>esecuzione della liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese</td></tr> </table> La liquidazione si conclude definitivamente con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, che ne determina l'estinzione giuridica. Contestualmente, i liquidatori devono comunicare la cessazione attività all'Agenzia delle Entrate per la chiusura della partita IVA e depositare presso il	Fase 1	accertamento della causa di scioglimento fra quelle previste dai numeri da 1 a 5 dell'art. 2484 del c.c. e relativa pubblicità	Fase 2	convocazione dell'assemblea dei soci con nomina del/dei liquidatore/i e apertura del procedimento di liquidazione	Fase 3	esecuzione della liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese
Fase 1	accertamento della causa di scioglimento fra quelle previste dai numeri da 1 a 5 dell'art. 2484 del c.c. e relativa pubblicità						
Fase 2	convocazione dell'assemblea dei soci con nomina del/dei liquidatore/i e apertura del procedimento di liquidazione						
Fase 3	esecuzione della liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese						

	Registro delle Imprese i libri sociali e i registri obbligatori, consentendo così l'archiviazione completa della società senza ulteriori oneri.																						
FASE 1 – ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO	Questa fase rappresenta il primo adempimento formale della procedura semplificata e consiste nella constatazione ufficiale, da parte dell'organo amministrativo, del verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484 del c.c.  L'accertamento produce effetti giuridici solo dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, rendendo pubblica la condizione di scioglimento e aprendo la via alla convocazione assembleare. L'accertamento avviene tramite delibera dell'organo amministrativo, depositata telematicamente sul portale Registro delle Imprese tramite pratica Comunica, che deve contenere i seguenti parametri: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTO</th><th>PARAMETRO SPECIFICO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo pratica</td><td>Pratica di variazione</td></tr> <tr> <td>Modello</td><td>S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese)</td></tr> <tr> <td>Codice atto</td><td>A13 (Scioglimento con o senza liquidazione)</td></tr> <tr> <td>Opzione da barrare</td><td>Sezione 1 ("Scioglimento e liquidazione")</td></tr> <tr> <td>Evento</td><td>Scegliere l'opzione "L'organo amministrativo ha accertato il verificarsi di una causa di scioglimento"</td></tr> <tr> <td>Causa di scioglimento</td><td>Indicare la causa di scioglimento fra quelle proposte (ad esempio <i>"Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo"</i>)</td></tr> <tr> <td>Tipo liquidazione</td><td>Indicare il tipo di liquidazione fra quelli proposti (es. <i>"Scioglimento - SC"</i>)</td></tr> <tr> <td>Sottoscrizione</td><td>Firma digitale di un amministratore/legale rappresentante o dell'intermediario che invia la pratica</td></tr> <tr> <td>Allegati obbligatori</td><td> ♦ delibera/verbale di accertamento; ♦ documenti comprovanti (ad esempio perizia per impossibilità oggetto; dichiarazione sostitutiva, verbale ultima assemblea per inattività); ♦ copia statuto se rilevante. I documenti richiesti variano per causa specifica e per Camera di Commercio </td></tr> <tr> <td>Costi indicativi</td><td>Diritti camerali €90 + bolli €65</td></tr> </tbody> </table> Una volta validata e iscritta la società risulta "sciolta e in liquidazione" nella visura di evasione, consentendo il passaggio alla fase assembleare senza	ELEMENTO	PARAMETRO SPECIFICO	Tipo pratica	Pratica di variazione	Modello	S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese)	Codice atto	A13 (Scioglimento con o senza liquidazione)	Opzione da barrare	Sezione 1 ("Scioglimento e liquidazione")	Evento	Scegliere l'opzione "L'organo amministrativo ha accertato il verificarsi di una causa di scioglimento"	Causa di scioglimento	Indicare la causa di scioglimento fra quelle proposte (ad esempio <i>"Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo"</i>)	Tipo liquidazione	Indicare il tipo di liquidazione fra quelli proposti (es. <i>"Scioglimento - SC"</i>)	Sottoscrizione	Firma digitale di un amministratore/legale rappresentante o dell'intermediario che invia la pratica	Allegati obbligatori	♦ delibera/verbale di accertamento; ♦ documenti comprovanti (ad esempio perizia per impossibilità oggetto; dichiarazione sostitutiva, verbale ultima assemblea per inattività); ♦ copia statuto se rilevante. I documenti richiesti variano per causa specifica e per Camera di Commercio	Costi indicativi	Diritti camerali €90 + bolli €65
ELEMENTO	PARAMETRO SPECIFICO																						
Tipo pratica	Pratica di variazione																						
Modello	S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese)																						
Codice atto	A13 (Scioglimento con o senza liquidazione)																						
Opzione da barrare	Sezione 1 ("Scioglimento e liquidazione")																						
Evento	Scegliere l'opzione "L'organo amministrativo ha accertato il verificarsi di una causa di scioglimento"																						
Causa di scioglimento	Indicare la causa di scioglimento fra quelle proposte (ad esempio <i>"Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo"</i>)																						
Tipo liquidazione	Indicare il tipo di liquidazione fra quelli proposti (es. <i>"Scioglimento - SC"</i>)																						
Sottoscrizione	Firma digitale di un amministratore/legale rappresentante o dell'intermediario che invia la pratica																						
Allegati obbligatori	♦ delibera/verbale di accertamento; ♦ documenti comprovanti (ad esempio perizia per impossibilità oggetto; dichiarazione sostitutiva, verbale ultima assemblea per inattività); ♦ copia statuto se rilevante. I documenti richiesti variano per causa specifica e per Camera di Commercio																						
Costi indicativi	Diritti camerali €90 + bolli €65																						

	notaio. Eventuali errori di compilazione comportano il rigetto o la messa in correzione della pratica.										
FASE 2 – NOMINA DEL LIQUIDATORE E APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE	Completata la prima fase, l'assemblea dei soci, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, prende atto della constatazione e delibera l'apertura della fase liquidatoria, nominando contestualmente i liquidatori e definendone poteri, regole operative e rappresentanza legale della società¹. Questa delibera, soggetta a maggioranze previste dall'atto costitutivo o, in mancanza, dall'art. 2487 del c.c., ma senza obbligo di forma notarile, segna il passaggio di consegne: i liquidatori subentrano agli amministratori, che cessano dalle cariche salvo diversa disposizione.  In questa fase è necessario altresì comunicare alla Camera di Commercio anche la variazione della denominazione della società che dovrà riportare la dicitura "NOME SOCIETA' – IN LIQUIDAZIONE". La cessazione degli amministratori, la nomina del liquidatore e la nuova ragione sociale devono essere formalizzate e depositate al Registro delle Imprese entro 30 giorni tramite nuova pratica ComUnica, che deve essere strutturata nel seguente modo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTO</th><th>PARAMETRO SPECIFICO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo pratica</td><td>Pratica di variazione</td></tr> <tr> <td>Modello</td><td> S2 (Modifica di società, consorzio, GEIE, enti pubblici economici) → per denunciare la variazione della ragione sociale S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese) → per collegare gli intercalari P relativi alla cessazione degli amministratori e alla nomina del liquidatore </td></tr> <tr> <td>Codice atto</td><td> A07 (Cessazione amministratori) A09 (Nomina liquidatori) </td></tr> <tr> <td>Opzione da barrare</td><td> S2/Sezione 1 ("Denominazione o Ragione sociale") → indicare la nuova ragione sociale S2/Sezione 13 ("Organi sociali in carica") → indicare il sistema di amministrazione adottato prima della liquidazione S3/INT. P → per cessare gli amministratori e nominare il liquidatore </td></tr> </tbody> </table>	ELEMENTO	PARAMETRO SPECIFICO	Tipo pratica	Pratica di variazione	Modello	S2 (Modifica di società, consorzio, GEIE, enti pubblici economici) → per denunciare la variazione della ragione sociale S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese) → per collegare gli intercalari P relativi alla cessazione degli amministratori e alla nomina del liquidatore	Codice atto	A07 (Cessazione amministratori) A09 (Nomina liquidatori)	Opzione da barrare	S2/Sezione 1 ("Denominazione o Ragione sociale") → indicare la nuova ragione sociale S2/Sezione 13 ("Organi sociali in carica") → indicare il sistema di amministrazione adottato prima della liquidazione S3/INT. P → per cessare gli amministratori e nominare il liquidatore
ELEMENTO	PARAMETRO SPECIFICO										
Tipo pratica	Pratica di variazione										
Modello	S2 (Modifica di società, consorzio, GEIE, enti pubblici economici) → per denunciare la variazione della ragione sociale S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese) → per collegare gli intercalari P relativi alla cessazione degli amministratori e alla nomina del liquidatore										
Codice atto	A07 (Cessazione amministratori) A09 (Nomina liquidatori)										
Opzione da barrare	S2/Sezione 1 ("Denominazione o Ragione sociale") → indicare la nuova ragione sociale S2/Sezione 13 ("Organi sociali in carica") → indicare il sistema di amministrazione adottato prima della liquidazione S3/INT. P → per cessare gli amministratori e nominare il liquidatore										

¹ art. 2487 del c.c.

	Evento	Per ogni amministratore è necessario indicare un INT. P e cessare la sua carica compilando la sezione 3 ("Cariche o qualifiche") Successivamente si deve nominare il liquidatore con un altro INT. P, dedicato sempre compilando la sezione 3 ("Cariche o qualifiche")
	Amministratore che assume la carica di liquidatore	Se un amministratore assume la carica di liquidatore, allora nella sezione 3 ("Cariche o qualifiche") si dovrà indicare la cessazione della carica come amministratore e la nomina come liquidatore.
	Sottoscrizione	Firma digitale di un amministratore/legale rappresentante o dell'intermediario che invia la pratica
	Allegati obbligatori	Delibera/verbale di nomina
	Costi indicativi	Diritti camerali €90 + bolli €65
Una volta ricevuta la visura di evasione da parte della Camera di Commercio, si dovrà effettuare anche la comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate con modello AA7/10 della nuova ragione sociale e della nomina del liquidatore.  Un aspetto cruciale riguarda i modelli complementari da allegare alla pratica S3, necessari per allineare l'anagrafe camerale alla nuova condizione della società post-scioglimento. Tali allegati assicurano la correttezza dei Repertori Economico-Amministrativi (REA) e prevengono irregolarità future. Qualora lo scioglimento comporti la chiusura totale o parziale delle attività, parallelamente alla nomina liquidatori occorre integrare anche il modello S5 – Inizio, modifica o cancellazione di attività nella sede legale per comunicare la cessazione di specifici codici ATECO o rami aziendali. Se viene cessata l'intera attività aziendale la società viene definita come "inattiva" ai fini del Registro delle Imprese. Se con la liquidazione vengono cessate anche le unità locali è necessario aggiungere anche il modello UL. Inoltre, se la società risulta iscritta alla Sezione Speciale Artigiani e, a seguito di liquidazione, non soddisfa più i parametri di iscrivibilità (es. cessazione della produzione/manodopera prevalente artigianale), va compilato il modello intercalare AA ("Cancellazione dalla Sezione Speciale").		
FASE 3 - DEPOSITO DEL	Il bilancio finale di liquidazione rappresenta la conclusione contabile di tutte le operazioni effettuate dai liquidatori: trasformazione dell'attivo in denaro,	

**BILANCIO
FINALE E
CANCELLAZIONE**

estinzione del passivo e determinazione del residuo netto da distribuire ai soci.

Il bilancio finale, infatti, può essere redatto **solo dopo l'iscrizione della nomina dei liquidatori** nel Registro delle Imprese, che ha valore costitutivo.

Dal bilancio devono emergere tutte le operazioni concluse, senza la coesistenza di poste attive e passive.

Di norma il deposito del bilancio finale avviene mediante pratica ComUnica distinta rispetto a quella di cancellazione (**modello S3 con codice 730**).

Più precisamente, l'approvazione del bilancio finale di liquidazione può avvenire in due modalità distinte:

Tacita	automatica dopo 90 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese , se nessun socio presenta reclamo al Tribunale. Non serve delibera assembleare; per la cancellazione è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva attestante il decorso del termine senza opposizioni, salvo diversa richiesta della CCIAA competente
Espressa	immediata con delibera assembleare unanime (tutti i soci presenti), che approva bilancio/piano riparto, dà quietanza ai liquidatori e indica il luogo di conservazione delle scritture . Tale modalità permette di presentare un unico adempimento , versando soltanto il diritto di cancellazione, come precisato dalla nota MISE n. 3289/2013

Se il bilancio comporta **assegnazioni ai soci sotto forma di utili o risconti**, esso deve essere sottoposto a **registrazione in marca da bollo presso l'Agenzia delle Entrate**; gli estremi della registrazione devono essere indicati nel documento o nel **riquadro "Note" del modello S3**.

L'obbligo di registrazione non sussiste invece nei casi di **attribuzione di crediti erariali o di restituzione del capitale sociale**, come precisato dalla **prassi** e dalla **giurisprudenza**.

La chiusura della liquidazione comporta infine l'estinzione giuridica della società con la **cancellazione dal Registro delle Imprese** e la conseguente **chiusura della partita IVA** presso l'Agenzia delle Entrate. In fase operativa, è anzitutto necessario chiudere la partita IVA della società mediante la presentazione del **modello AA7/10** all'Agenzia delle Entrate (con **codice 4 "Cessazione dell'attività"**). Successivamente, si procede alla **cancellazione della società dal Registro delle Imprese** attraverso la relativa **pratica ComUnica**, con allegazione del bilancio finale di liquidazione e della documentazione complementare prevista.

ELEMENTO	PARAMETRO SPECIFICO
----------	---------------------

	Tipo pratica	Pratica di cancellazione
	Modello	S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese)
	Codice atto	A14 (Cancellazione società) 730 se si deposita contestualmente il bilancio finale di liquidazione
	Istanza di cancellazione	È necessario indicare: ♦ motivo → "Per approvazione del bilancio finale di liquidazione"; ♦ causale → "Chiusura della liquidazione"; ♦ eventuale sezione dedicata al deposito contestuale del bilancio finale di liquidazione
	Riquadro note	Al momento della cancellazione, dichiarare gli estremi del deposito dei libri sociali presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero l'intenzione di procedere con separato adempimento ex art. 2496 del c.c.
	Sottoscrizione	Firma digitale di un amministratore/legale rappresentante o dell'intermediario che invia la pratica
	Allegati obbligatori	♦ ricevuta chiusura P.IVA (Agenzia Entrate) ♦ bilancio finale approvato ♦ verbale approvazione ♦ dichiarazione liquidatore (estinzione debiti, distribuzione residuo) ♦ deposito libri sociali ex art. 2496 del c.c.
	Costi indicativi	Diritti camerali € 90 + bolli € 65

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti